

Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2010, n. 4-960

Legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, art. 3, comma 6. Comune di Molare (Al). Regolamento Edilizio Comunale. D.C. n. 12 in data 28/04/2010. Approvazione.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di approvare, ai sensi del 6° comma dell'art. 3 della Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19, il Regolamento Edilizio del Comune di Molare (AL), adottato con deliberazione consiliare n. 12 in data 28/04/2010, subordinatamente all'introduzione "ex officio" delle seguenti modifiche necessarie per chiarirne i contenuti ed operare adeguamenti a norme di legge:

Art. 16 comma 3

Deve essere sostituito con il testo riportato nel Regolamento Edilizio Tipo così come modificato con D.C.R. 8 luglio 2009, n. 267-31038, pubblicata sul B.U.R. n. 29 del 23/07/2009 che recita:

3. La distanza tra:

- a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), e' rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;
- b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), e' rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;
- c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), e' rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.

La deroga prevista al capoverso successivo al comma 3 deve essere stralciata in quanto non ha riferimenti ai commi precedenti.

Il testo "Nelle aree.....omissis.....superare i ml. 2,50" essendo norma di P.R.G. deve essere stralciato.

Art. 18 terzo capoverso.

Il testo "Sono da conteggiare.....omissis.....superiore a ml. 2,20" è stralciato e sostituito dal seguente per uniformarne i contenuti al comma 1:

"Per sottotetto agibile, da computare nella SUL, si intende:

- sottotetto con altezza media superiore a mt. 2,20, prescindendo da eventuali tramezzature;
- sottotetto privo delle caratteristiche per essere considerato abitabile e con altezza media inferiore a mt. 2,20, ma funzionalmente collegato con unità residenziali sottostanti: qualora il collegamento sia costituito da botola con scala retrattile, ai soli fini di accesso e di ispezione, il sottotetto non è considerato né abitabile né agibile e non sarà computato nella SUL.

I sottotetti definiti ai punti precedenti non possono presentare finiture al civile quali impianti elettrici (eccetto quelli minimi di sicurezza), impianti di riscaldamento, pavimenti e rivestimenti, adduzioni acqua e gas, scarichi. Non possono avere aperture ad eccezione di finestrature aeroilluminanti tipo vasistas".

Art. 20 bis

Il secondo ed il terzo capoverso del primo comma sono stralciati e sostituiti dal seguente che recita:

"Le strutture perimetrali portanti e non, nonché i tamponamenti orizzontali ed i solai intermedi che comportino spessori complessivi sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali superiori a 30

cm, per la sola parte eccedente i centimetri 30 e fino ad un massimo di ulteriori centimetri 25 per gli elementi verticali e di copertura e di centimetri 15 per quelli orizzontali intermedi”.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8 /R/2002.

(omissis)